

Bruxelles, 25 agosto 2022
(OR. en)

11888/22

PECHE 291
DELA CT 140

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	22 agosto 2022
Destinatario:	Segretariato generale del Consiglio
n. doc. Comm.:	C(2022) 5756 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 19.8.2022 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/2015 per quanto riguarda alcune esenzioni dall'obbligo di sbarco nelle acque occidentali per il 2023

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2022) 5756 final.

All.: C(2022) 5756 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 19.8.2022
C(2022) 5756 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 19.8.2022

**recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/2015 per quanto riguarda alcune
esenzioni dall'obbligo di sbarco nelle acque occidentali per il 2023**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Un obiettivo fondamentale della politica comune della pesca (PCP), a norma del regolamento (UE) n. 1380/2013¹, è la progressiva eliminazione dei rigetti (catture che sono rigettate in mare) in tutte le attività di pesca dell'UE. Oltre a costituire uno spreco considerevole, i rigetti hanno effetti negativi sull'uso sostenibile delle risorse e sulla redditività economica delle attività di pesca. L'obbligo di sbarco nelle acque dell'Unione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019 a tutte le catture di specie soggette a limiti di cattura. La PCP introduce inoltre una maggiore regionalizzazione, volta a garantire che le norme tengano conto delle specificità di ogni attività di pesca e di ogni bacino marittimo.

Il regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio² che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock è stato adottato il 19 marzo 2019 e si applica agli stock demersali nelle acque occidentali.

L'articolo 13 del regolamento (UE) 2019/472 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 dello stesso regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, al fine di integrare il regolamento (UE) 2019/472 specificando i dettagli dell'obbligo di sbarco come previsto all'articolo 15, paragrafo 5, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Il regolamento delegato (UE) 2020/2015 della Commissione³ specifica le modalità dell'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nelle acque occidentali per il periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2023. Sebbene talune disposizioni si applichino per l'intero periodo, in altri casi il regolamento delegato impone agli Stati membri interessati di presentare ulteriori informazioni scientifiche, qualora intendano applicare le rispettive disposizioni fino al 31 dicembre 2023.

A seguito della trasmissione di tali informazioni da parte degli Stati membri e della valutazione del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), il presente atto delegato modifica il regolamento delegato (UE) 2020/2015.

In conformità all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'atto delegato si basa sulle raccomandazioni comuni presentate alla Commissione dagli Stati membri interessati.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Il 3 maggio 2022 gli Stati membri operanti nelle acque nordoccidentali (Belgio, Francia, Irlanda, Paesi Bassi e Spagna) hanno presentato una raccomandazione comune alla Commissione; una versione rivista della raccomandazione comune è stata presentata il 25 luglio 2022. Analogamente, il 2 maggio 2022 gli Stati membri operanti nelle acque sudoccidentali (Belgio, Francia, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna) hanno presentato una raccomandazione comune alla Commissione. Una versione rivista della raccomandazione comune è stata presentata il 28 luglio 2022.

¹ GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

² GU L 83 del 25.3.2019, pag. 1.

³ GU L 415 del 10.12.2020, pag. 22.

Le due raccomandazioni comuni comprendevano un'ulteriore documentazione giustificativa a sostegno delle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2020/2015 della Commissione. Lo CSTEP ha esaminato le due raccomandazioni comuni tra il 16 e il 20 maggio 2022.

Le due raccomandazioni comuni sono il risultato delle discussioni tra gli Stati membri operanti nelle acque nordoccidentali e di quelle tra gli Stati membri operanti nelle acque sudoccidentali che hanno un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca in questione. Esse tengono conto inoltre del parere del consiglio consultivo per le acque nordoccidentali sulla raccomandazione comune presentata dagli Stati membri operanti nelle acque nordoccidentali, del parere del consiglio consultivo per le acque sudoccidentali sulla raccomandazione comune presentata dagli Stati membri operanti nelle acque sudoccidentali e del parere del consiglio consultivo per gli stock pelagici su entrambe le raccomandazioni comuni.

I consigli consultivi sono stati invitati a partecipare, in parte, alle riunioni dei gruppi ad alto livello e dei gruppi tecnici degli Stati membri operanti nelle acque nordoccidentali e di quelli operanti nelle acque sudoccidentali.

L'8 aprile 2022 gli Stati membri operanti nelle acque nordoccidentali hanno trasmesso un progetto della raccomandazione comune al consiglio consultivo per le acque nordoccidentali e al consiglio consultivo per gli stock pelagici, per consultazione. Sulla base di tale progetto il consiglio consultivo per le acque nordoccidentali ha raggiunto una posizione comune su un parere provvisorio, che è stato trasmesso al gruppo degli Stati membri operanti nelle acque nordoccidentali il 27 aprile 2022. Nel suo parere il consiglio consultivo per le acque nordoccidentali suggeriva di includere nella raccomandazione comune una nuova esenzione legata al tasso di sopravvivenza per la sogliola nella divisione CIEM 7e. Successivamente, dopo aver analizzato la versione definitiva del progetto di raccomandazione comune, il consiglio consultivo per le acque nordoccidentali ha confermato di non ravvisare l'esigenza di integrare il parere provvisorio. Il consiglio consultivo per gli stock pelagici, dal canto suo, ha raggiunto una posizione comune su un parere, che è stato trasmesso agli Stati membri operanti nelle acque nordoccidentali il 20 aprile 2022, e ha approvato il progetto di raccomandazione comune.

Gli Stati membri operanti nelle acque sudoccidentali hanno trasmesso un progetto della raccomandazione comune al consiglio consultivo per le acque sudoccidentali il 13 aprile 2022 e al consiglio consultivo per gli stock pelagici il 20 aprile 2022. Il 26 aprile 2022 il consiglio consultivo per gli stock pelagici ha approvato il progetto di raccomandazione comune. Il consiglio consultivo per le acque sudoccidentali ha partecipato al gruppo ad alto livello in cui è stata discussa la versione definitiva della raccomandazione comune e non ha formulato alcuna osservazione.

Gli Stati membri operanti nelle acque nordoccidentali e quelli operanti nelle acque sudoccidentali hanno elaborato le raccomandazioni comuni nel corso di riunioni tecniche e di gruppo ad alto livello.

Il 29 luglio 2022 la Commissione ha presentato il progetto di atto delegato al gruppo di esperti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, composto dai rappresentanti degli Stati membri, in una riunione cui rappresentanti del Parlamento europeo hanno partecipato in veste di osservatori.

La natura delle attività di pesca può cambiare nel tempo. È quindi importante che le esenzioni concesse in passato non siano necessariamente prorogate in modo automatico. Poiché la composizione delle catture, la tecnologia o il comportamento di pesca delle flotte che beneficiano di un'esenzione potrebbero essere cambiati, è necessario che lo CSTEP riesamini

le esenzioni vigenti e che gli Stati membri forniscano allo CSTEP giustificativi e dati scientifici aggiornati.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Il principale intervento giuridico consiste nell'adottare misure che agevolino l'attuazione dell'obbligo di sbarco.

Il regolamento delegato precisa le specie e le attività di pesca cui si applicano misure specifiche, quali le esenzioni de minimis e le esenzioni legate all'alto tasso di sopravvivenza.

Base giuridica

Articolo 13 del regolamento (UE) 2019/472.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 19.8.2022

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/2015 per quanto riguarda alcune esenzioni dall'obbligo di sbarco nelle acque occidentali per il 2023

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio¹, in particolare l'articolo 13,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) 2020/2015 della Commissione² stabilisce le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nelle acque occidentali per il periodo 2021-2023.
- (2) A norma del regolamento delegato (UE) 2020/2015, alcune esenzioni dall'obbligo di sbarco sono applicabili in via provvisoria fino al 31 dicembre 2022. In questi casi, gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto dovevano presentare il più presto possibile, e comunque entro il 1° maggio 2022, ulteriori informazioni scientifiche a supporto dell'esenzione. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca ("CSTEP") doveva valutare entro il 31 luglio 2022 gli elementi di prova presentati.
- (3) Gli Stati membri operanti nelle acque nordoccidentali (Belgio, Francia, Irlanda, Paesi Bassi e Spagna) hanno presentato una raccomandazione comune alla Commissione il 3 maggio 2022. Una versione rivista della raccomandazione comune è stata presentata il 25 luglio 2022.
- (4) Nella raccomandazione comune è stata chiesta una nuova esenzione legata all'alto tasso di sopravvivenza per le catture di sogliola di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione effettuate nella divisione CIEM 7e, entro sei miglia nautiche dalla costa ma all'esterno di zone di riproduzione designate, da pescherecci di lunghezza inferiore a 12 metri che utilizzano reti a strascico a divergenti ("OTB") aventi dimensioni di maglia del sacco superiori a 80 mm.
- (5) Lo CSTEP ha preso nota della quantità significativa di informazioni e chiarimenti ricevuti a sostegno di tale esenzione e ha riconosciuto il basso livello dei volumi di rigetti nell'attività di pesca in questione.
- (6) Per i motivi addotti dallo CSTEP, con cui la Commissione concorda, è pertanto opportuno concedere l'esenzione fino al 31 dicembre 2023.

¹ GU L 83 del 25.3.2019, pag. 1.

² GU L 415 del 10.12.2020, pag. 22.

- (7) Nella raccomandazione comune è stata inoltre chiesta una nuova esenzione de minimis per la sogliola (*Solea solea*), fino ad un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano attrezzi sfogliare (TBB) con dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm muniti di "pannello Flemish" per la cattura della sogliola nelle divisioni CIEM 7j e 7k.
- (8) Lo CSTEP ha preso nota dei miglioramenti conseguiti con l'introduzione di attrezzi più selettivi e della diminuzione delle catture indesiderate di pesci sotto taglia. Il volume attuale dei rigetti è minimo. Lo CSTEP ha inoltre preso nota che sono in corso programmi per migliorare le conoscenze sullo stock attraverso studi genetici che potrebbero portare a una migliore comprensione dei limiti e delle dimensioni dello stock. A parere dello CSTEP ciò contribuisce a definire l'impatto delle attività di pesca e quindi a mettere a fuoco l'impatto di misure di gestione quali le esenzioni richieste sull'obbligo di sbarco.
- (9) Poiché è difficile aumentare ulteriormente la selettività e lo CSTEP ha accertato che il volume dei rigetti è minimo, è opportuno concedere l'esenzione fino al 31 dicembre 2023, il che consentirà inoltre agli Stati membri di procedere con gli studi pertinenti che porteranno, in ultima analisi, a migliori conoscenze sullo stock.
- (10) L'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/2015 ha concesso un'esenzione de minimis per il merlano (*Merlangius merlangus*), fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 80 mm (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX) e sfogliare (BT2) con dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm nelle divisioni CIEM da 7b a 7k.
- (11) Nella raccomandazione comune è stata chiesta per le divisioni CIEM 7d e 7e una proroga di tale esenzione fino al 31 dicembre 2023.
- (12) Lo CSTEP ha osservato che, in assenza di dati sulle catture per tutti gli Stati membri che partecipano alla flotta, non è possibile valutare appieno l'impatto dell'esenzione, ma riconosce i costanti sforzi compiuti dagli Stati membri operanti nelle acque nordoccidentali per migliorare la selettività nelle attività di pesca interessate. Tuttavia lo CSTEP ribadisce che dovrebbe essere riconosciuta priorità alla riduzione della mortalità per pesca del merlano del Mar Celtico.
- (13) Per i motivi addotti dallo CSTEP, con cui la Commissione concorda, in particolare a causa del limitato ambito di applicazione geografica (divisioni CIEM 7d e 7e) dell'esenzione rivista, che, a differenza degli ultimi due anni, non comprende le zone di pesca (divisioni CIEM 7b, 7c e da 7f a 7k) in cui viene catturato il merlano del Mar Celtico bensì è limitata alle zone in cui viene catturato prevalentemente il merlano del Mare del Nord, è pertanto opportuno concedere l'esenzione fino al 31 dicembre 2023. Inoltre, al fine di garantire che tale esenzione sia attentamente monitorata, gli Stati membri sono chiamati a garantire il rigoroso controllo dell'esenzione e a raccogliere i dati pertinenti sui rigetti, che dovranno essere presentati alla Commissione anteriormente al 1° maggio 2023.
- (14) L'articolo 13, paragrafo 1, lettera g), del regolamento delegato (UE) 2020/2015 ha concesso, fino al 31 dicembre 2022, un'esenzione de minimis per il rombo giallo (*Lepidorhombus* spp.) di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, fino a un massimo del 4 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano sfogliare aventi dimensioni di maglia

comprese tra 80 e 119 mm (BT2) nella sottozona CIEM 7, nonché da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) alle seguenti condizioni:

- nelle divisioni CIEM 7f, 7 g, nella parte della divisione 7h a nord della latitudine 49° 30' nord e nella parte della divisione 7j a nord della latitudine 49° 30' nord e a est della longitudine 11° ovest, per i pescherecci TR2 le cui catture contengono più del 55 % di merlano o più del 55 % di una combinazione di rana pescatrice, nasello e rombo giallo;
 - nella sottozona CIEM 7, al di fuori della zona sopramenzionata, per i pescherecci TR2.
- (15) Nella raccomandazione comune è stata chiesta una proroga di tale esenzione fino al 31 dicembre 2023.
- (16) Lo CSTEP ha osservato che l'impatto dell'esenzione è stato limitato e che le prove supplementari presentate dagli Stati membri operanti nelle acque nordoccidentali dimostrano il volume limitato di rigetti generato da una parte delle flotte cui si applica tale esenzione.
- (17) Per i motivi addotti dallo CSTEP, con cui la Commissione concorda, è pertanto opportuno concedere l'esenzione fino al 31 dicembre 2023, il che consentirà inoltre di disporre di tempo sufficiente per raccogliere ulteriori informazioni sulle catture e i rigetti separatamente per le flotte per le quali è disponibile una minore documentazione. Gli Stati membri sono chiamati a presentare allo CSTEP tali ulteriori informazioni entro il 1° maggio 2023.
- (18) L'articolo 13, paragrafo 1, lettera h), del regolamento delegato (UE) 2020/2015 ha concesso, fino al 31 dicembre 2022, un'esenzione de minimis per la sogliola (*Solea*), fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano sfogliare con dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm (BT2), a maggior selettività ("pannello Flemish"), nella divisione CIEM 7a.
- (19) Nella raccomandazione comune è stata chiesta una proroga di tale esenzione fino al 31 dicembre 2023.
- (20) Lo CSTEP ha osservato che i miglioramenti conseguiti con l'applicazione di attrezzi più selettivi ha determinato una diminuzione significativa delle catture indesiderate di pesci sotto taglia e del volume dei rigetti, attualmente minimo.
- (21) Per i motivi addotti dallo CSTEP, con cui la Commissione concorda, è pertanto opportuno concedere l'esenzione fino al 31 dicembre 2023.
- (22) L'articolo 13, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2020/2015 ha concesso, fino al 31 dicembre 2022, un'esenzione de minimis per le catture di pesce tamburo (*Caprus aper*) effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico nelle divisioni CIEM da 7b a 7c e da 7f a 7k.
- (23) Nella raccomandazione comune è stata chiesta una proroga di tale esenzione fino al 31 dicembre 2023.
- (24) Lo CSTEP ha riconosciuto che è problematico testare gli attrezzi per migliorare la selettività solo per il pesce tamburo. Lo CSTEP ha pertanto osservato che sarà difficile migliorare ulteriormente la selettività per questa specie senza che le flotte interessate debbano sostenere costi sproporzionati.

- (25) Per i motivi addotti dallo CSTEP, con cui la Commissione concorda, è pertanto opportuno concedere l'esenzione fino al 31 dicembre 2023.
- (26) L'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2020/2015 ha concesso, fino al 31 dicembre 2022, un'esenzione de minimis per l'eglefino (*Melanogrammus aeglefinus*), fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate:
- da pescherecci operanti con dimensioni di maglia pari o superiori a 100 mm per tutte le reti a strascico e sciabiche (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX) nelle divisioni CIEM 7b, 7c e da 7e a 7k, le cui catture non contengono più del 30 % di scampo ed escluse le sfogliare;
 - da pescherecci operanti con dimensioni di maglia pari o superiori a 80 mm nelle divisioni CIEM 7b, 7c e da 7e a 7k, le cui catture non contengono più del 30 % di scampo;
 - da pescherecci operanti con sfogliare con dimensioni di maglia pari o superiori a 80 mm nelle divisioni CIEM 7b, 7c e da 7e a 7k, in combinazione con l'uso di un "pannello Flemish".
- (27) Nella raccomandazione comune è stata chiesta una proroga di tale esenzione fino al 31 dicembre 2023.
- (28) Lo CSTEP ha preso atto sia dei costanti sforzi compiuti dagli Stati membri operanti nelle acque nordoccidentali per migliorare la selettività nelle attività di pesca interessate, sia dell'introduzione di attrezzi più selettivi nel Mar Celtico. Lo CSTEP ha inoltre osservato che sarà difficile migliorare ulteriormente la selettività per questa specie.
- (29) Per i motivi addotti dallo CSTEP, con cui la Commissione concorda, è pertanto opportuno concedere l'esenzione fino al 31 dicembre 2023. Inoltre, al fine di garantire che tale esenzione sia attentamente monitorata, gli Stati membri sono chiamati a garantire il rigoroso controllo dell'esenzione e a raccogliere i dati pertinenti sui rigetti, che dovranno essere presentati alla Commissione anteriormente al 1° maggio 2023.
- (30) L'articolo 13, paragrafo 1, lettera i), del regolamento delegato (UE) 2020/2015 ha concesso, fino al 31 dicembre 2022, un'esenzione de minimis per le catture di argenteria maggiore (*Argentina silus*), effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) con dimensioni di maglia pari o superiori a 100 mm (TR1) nella divisione CIEM 5b (acque UE) e nella sottozona 6, fino a un massimo dello 0,6 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate con qualsiasi tipo di attrezzo in tali zone.
- (31) Nella raccomandazione comune è stata chiesta una proroga di tale esenzione fino al 31 dicembre 2023.
- (32) Lo CSTEP ha osservato che il basso livello di rigetti comunicato indica che l'impatto di tale esenzione è probabilmente modesto. Inoltre è difficile migliorare le misure di selettività senza che le flotte interessate debbano sostenere costi sproporzionati. Per i motivi addotti dallo CSTEP, con cui la Commissione concorda, è pertanto opportuno concedere l'esenzione fino al 31 dicembre 2023.
- (33) L'articolo 13, paragrafo 1, lettera j), del regolamento delegato (UE) 2020/2015 ha concesso, fino al 31 dicembre 2022, un'esenzione de minimis per il suro (*Trachurus* spp.), fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture accessorie di tale specie effettuate, nella pesca demersale multispecifica, da pescherecci che utilizzano reti a

strascico, sciabiche e sfogliare (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBB, TBN, TBS, TB, TX) nella sottozona CIEM 6 e nelle divisioni CIEM da 7b a 7k.

- (34) Nella raccomandazione comune è stata chiesta una proroga di tale esenzione fino al 31 dicembre 2023.
- (35) Lo CSTEP ha preso nota delle difficoltà insite nella valutazione dell'impatto dell'esenzione a causa delle limitate informazioni disponibili e ha riconosciuto che dovrebbero essere incoraggiati gli sforzi volti a migliorare la selettività. Lo CSTEP ha inoltre riconosciuto che è difficile migliorare la selettività per il suro senza causare perdite commerciali significative per i pescherecci impegnati in tale attività di pesca multispecifica. Inoltre nelle acque sudoccidentali sono state concesse esenzioni analoghe per lo stesso stock fino al 31 dicembre 2023.
- (36) Per i motivi addotti dallo CSTEP, con cui la Commissione concorda, è pertanto opportuno concedere l'esenzione fino al 31 dicembre 2023. Ciò consentirà inoltre di disporre di tempo sufficiente per testare ulteriori miglioramenti della selettività degli attrezzi e valutarne l'applicazione da parte delle flotte impegnate in tale attività di pesca multispecifica. Gli Stati membri sono chiamati ad effettuare nuovi test in materia di selettività e a sottoporre alla valutazione dello CSTEP ulteriori informazioni pertinenti e aggiornate entro il 1° maggio 2023, al fine di contribuire alla valutazione di tale esenzione nell'ambito del riesame dell'obbligo di sbarco del 2023.
- (37) L'articolo 13, paragrafo 1, lettera k), del regolamento delegato (UE) 2020/2015 ha concesso un'esenzione de minimis per lo sgombrò (*Scomber scombrus*), fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture accessorie di tale specie effettuate, nella pesca demersale multispecifica, da pescherecci che utilizzano reti a strascico, sciabiche e sfogliare (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBB, TBN, TBS, TB, TX) nella sottozona CIEM 6 e nelle divisioni CIEM da 7b a 7k.
- (38) Nella raccomandazione comune è stata chiesta una proroga di tale esenzione fino al 31 dicembre 2023.
- (39) Lo CSTEP ha preso nota delle difficoltà insite nella valutazione dell'impatto dell'esenzione a causa delle limitate informazioni disponibili e ha riconosciuto che dovrebbero essere incoraggiati gli sforzi volti a migliorare la selettività. Lo CSTEP ha inoltre riconosciuto che è difficile migliorare la selettività per lo sgombrò senza causare perdite commerciali significative per i pescherecci impegnati in tale attività di pesca multispecifica. Inoltre nelle acque sudoccidentali sono state concesse esenzioni analoghe per lo stesso stock fino al 31 dicembre 2023.
- (40) Per i motivi addotti dallo CSTEP, con cui la Commissione concorda, è pertanto opportuno concedere l'esenzione fino al 31 dicembre 2023, il che consentirà inoltre di disporre di tempo sufficiente per testare ulteriori miglioramenti della selettività degli attrezzi e valutarne l'applicazione da parte delle flotte impegnate in tale attività di pesca multispecifica. Gli Stati membri sono chiamati ad effettuare nuovi test in materia di selettività e a sottoporre alla valutazione dello CSTEP ulteriori informazioni pertinenti e aggiornate entro il 1° maggio 2023, al fine di contribuire alla valutazione di tale esenzione nell'ambito del riesame dell'obbligo di sbarco del 2023.
- (41) Gli Stati membri operanti nelle acque sudoccidentali (Belgio, Francia, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna) hanno presentato una raccomandazione comune alla Commissione il 2 maggio 2022. Una versione rivista della raccomandazione comune è stata presentata il 28 luglio 2022.

- (42) L'articolo 10, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento delegato (UE) 2020/2015 ha concesso, fino al 31 dicembre 2022, un'esenzione legata all'alto tasso di sopravvivenza per le catture di razza cuculo effettuate rispettivamente con tramagli nelle sottozone CIEM 8 e 9 e per le catture di razza cuculo effettuate con reti a strascico nella sottozona CIEM 8.
- (43) Nella raccomandazione comune è stata chiesta una proroga di tali esenzioni fino al 31 dicembre 2023.
- (44) Lo CSTEP ha esaminato le informazioni scientifiche e ha concluso che gli Stati membri operanti nelle acque sudoccidentali dovrebbero adoperarsi per migliorare i dati sulle catture e sfruttare la loro capacità scientifica congiunta per compilare i dati in modo più sistematico.
- (45) Alla luce delle prove presentate in passato dagli Stati membri operanti nelle acque sudoccidentali in merito ai tassi di sopravvivenza della razza cuculo e della necessità di disporre di tempo sufficiente per completare uno studio inteso ad accrescere le conoscenze scientifiche sulla sopravvivenza della razza cuculo, i cui primi risultati sono attesi per il 2023, è opportuno concedere tali esenzioni fino al 31 dicembre 2023. Inoltre la concessione di tali esenzioni garantirà la coerenza tra le acque nordoccidentali e quelle sudoccidentali. Gli Stati membri operanti nelle acque sudoccidentali sono tenuti a presentare i risultati di tali studi allo CSTEP entro il 1° maggio 2023, al fine di contribuire alla valutazione di tale esenzione nell'ambito del riesame dell'obbligo di sbarco del 2023.
- (46) L'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/2015 ha concesso, fino al 31 dicembre 2022, un'esenzione legata all'alto tasso di sopravvivenza per le catture di occhialone (*Pagellus bogaraveo*) effettuate nella divisione CIEM 9a con l'attrezzo da pesca artigianale denominato "voracera" e nelle sottozone CIEM 8 e 10 e nella divisione CIEM 9a con ami e palangari.
- (47) Nella raccomandazione comune è stata chiesta una proroga di tale esenzione fino al 31 dicembre 2023.
- (48) Lo CSTEP ha esaminato le informazioni scientifiche e ha concluso che gli ulteriori esperimenti sulla sopravvivenza dovrebbero fornire solide stime in merito.
- (49) Alla luce delle prove presentate in passato dagli Stati membri operanti nelle acque sudoccidentali in merito ai tassi di sopravvivenza e del fatto che gli ulteriori esperimenti sulla sopravvivenza forniranno probabilmente solide stime in merito, è opportuno prorogare tale esenzione fino al 31 dicembre 2023 per consentire di completare gli studi. Gli Stati membri operanti nelle acque sudoccidentali sono tenuti a presentare i risultati di tali studi allo CSTEP entro il 1° maggio 2023, al fine di contribuire alla valutazione di tale esenzione nell'ambito del riesame dell'obbligo di sbarco del 2023.
- (50) L'articolo 14, paragrafo 1, lettera n), del regolamento delegato (UE) 2020/2015 ha concesso, fino al 31 dicembre 2022, un'esenzione de minimis per le catture di merlano (*Merlangius merlangus*) effettuate con reti da imbrocco nella sottozona CIEM 8.
- (51) Nella raccomandazione comune è stata chiesta una proroga di tale esenzione fino al 31 dicembre 2023.
- (52) Lo CSTEP ha concluso che le valutazioni precedenti indicano un basso livello di catture e di rigetti di merlano nelle attività di pesca con reti da imbrocco e che l'impatto dell'esenzione sullo stock di merlano è probabilmente trascurabile.

- (53) Alla luce delle prove presentate in passato dagli Stati membri operanti nelle acque sudoccidentali in merito ai costi sproporzionati di gestione delle catture indesiderate e degli studi previsti sulla selettività, è opportuno concedere tali esenzioni fino al 31 dicembre 2023. Gli Stati membri operanti nelle acque sudoccidentali sono tenuti a presentare i risultati di tali studi allo CSTEP entro il 1° maggio 2023, al fine di contribuire alla valutazione di tale esenzione nell'ambito del riesame dell'obbligo di sbarco del 2023.
- (54) Poiché le misure di cui al presente regolamento incidono direttamente sulla pianificazione della campagna di pesca dei pescherecci dell'Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione. Esso dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2023,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2020/2015 è così modificato:

- (1) all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica:

nella divisione CIEM 7d entro sei miglia nautiche dalla costa ma all'esterno di zone di riproduzione designate, alle catture di sogliola (*Solea*) di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione effettuate mediante reti da traino a divergenti (codici degli attrezzi: OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) aventi dimensioni di maglia del sacco comprese tra 80 e 99 mm da pescherecci:

aventi lunghezza massima di 10 metri e potenza massima del motore pari a 221 kW; e

operanti in acque di profondità massima di 30 metri con durate di traino non superiori a 90 minuti;

nella divisione CIEM 7e entro sei miglia nautiche dalla costa ma all'esterno di zone di riproduzione designate, alle catture di sogliola (*Solea*) di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione effettuate mediante reti da traino a divergenti (codice degli attrezzi: OTB) aventi dimensioni di maglia del sacco superiori a 80 mm da pescherecci di lunghezza inferiore a 12 metri.";

- (2) all'articolo 10, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'esenzione di cui al paragrafo 1 si applica:

a) alle catture di razza cuculo effettuate con tramagli nelle sottozone CIEM 8 e 9. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1° maggio 2023, ulteriori informazioni scientifiche a supporto dell'esenzione relativa alle catture di razza cuculo effettuate con tramagli. Lo CSTEP valuta tali informazioni scientifiche entro il 31 luglio 2023;

b) alle catture di razza cuculo effettuate con reti a strascico nella sottozona CIEM 8. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1° maggio 2023, ulteriori informazioni scientifiche a supporto dell'esenzione relativa alle catture di razza cuculo effettuate con reti a strascico. Lo CSTEP valuta tali informazioni scientifiche entro il 31 luglio 2023.";

(3) all'articolo 11, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. L'esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle catture di occhialone (*Pagellus bogaraveo*) effettuate, nella divisione CIEM 9a, con l'attrezzo da pesca artigianale denominato "voracera" e alle catture di occhialone effettuate, nelle sottozone CIEM 8 e 10 e nella divisione CIEM 9a, con ami e palangari (codici degli attrezzi: LHP, LHM, LLS, LLD).

2. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1° maggio 2023, ulteriori informazioni scientifiche a supporto dell'esenzione stabilita al paragrafo 1 per le catture di occhialone effettuate con ami e palangari nelle sottozone CIEM 8 e nella divisione CIEM 9a. Lo CSTEP valuta, entro il 31 luglio 2023, le informazioni scientifiche fornite.";

(4) l'articolo 13 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) per il merlano (*Merlangius merlangus*), fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 80 mm (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), reti da traino pelagiche (OTM, PTM) e sfogliare (BT2) con dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm nelle divisioni CIEM 7d e 7e;"

b) al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) per la sogliola (*Solea*), fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano attrezzi TBB con dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm muniti di "pannello Flemish" per la cattura della sogliola nelle divisioni CIEM da 7d a 7h, 7j e 7k;"

c) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1° maggio 2023, ulteriori informazioni scientifiche a supporto delle esenzioni di cui al paragrafo 1, lettere a), d), g), j) e k).";

d) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'esenzione de minimis stabilita al paragrafo 1, lettera l), si applica fino al 31 dicembre 2022.";

e) i paragrafi da 4 a 7 sono soppressi;

(5) all'articolo 14, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'esenzione de minimis stabilita al paragrafo 1, lettera m), si applica fino al 31 dicembre 2022.".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19.8.2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN